

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Inidoneità della segnaletica e sinistro stradale

In relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l'esistenza di un rapporto causale fra l'inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l'esclusione dell'applicazione del paradigma dell'art. 2051 c.c., per il solo fatto che la strada sia extraurbana.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.6.2014, n. 13364

...omissis...

1. Al ricorso in esame si applica, *ratione temporis*, la disposizione dell'art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza è stata pubblicata in data 14.12.2007.
2. Il ricorrente prospetta motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3, (il primo, il secondo, il terzo, il quinto sub B), il settimo e il decimo) nonché motivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, (il quarto, il quinto, sub A), il sesto, l'ottavo e il nono) ; mentre gli ultimi due concernono la condanna del xxx alla rifusione delle spese in favore delle compagnie terze chiamate in causa, tutti gli altri motivi censurano la sentenza impugnata per avere escluso l'efficienza causale del fatto colposo delle amministrazioni convenute (segnatamente, del comune di Mxxx), che il

ricorrente individua nella mancata adozione delle necessarie segnalazioni (verticali e orizzontali) atte a rendere edotto il conducente proveniente dalla strada comunale (nel caso, il xx.) della presenza dell'intersezione con la strada provinciale.

3. Ad eccezione del settimo e del decimo, tutti i motivi che deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto - indicate negli artt. 2043 e 1227 c.c., artt. 40 e 41 c.p. (primo motivo), art. 2043 c.c., e art. 41 c.p., comma 2, (secondo motivo), art. 1227 c.c., comma 1 (terzo motivo), art. 37 C.d.S., e art. 673 c.p. (quinto motivo, sub B) - appaiono volti principalmente a sollecitare - ancorchè sotto il profilo della violazione di legge - una diversa valutazione dei fatti.

Per di più (e quale conseguenza della stessa impostazione delle censure), sono assistiti da quesiti di diritto non idonei, in quanto si risolvono in un interpellato circa la fondatezza della tesi del ricorrente (affermata sul presupposto di valutazioni di fatto diverse da quelle compiute dalla Corte territoriale), senza enunciare - come necessario - la regola iuris applicata dal giudice di merito e quella ù diversa - ritenuta applicabile dal medesimo ricorrente.

Tali motivi risultano conseguentemente tutti inammissibili.

4. Parimenti inammissibile è l'ottavo motivo, che deduce vizio di motivazione e censura la sentenza impugnata per non aver ammesso la C.T.U. ed alcuni capitoli di prova testimoniale, ma omette - incorrendo in difetto di autosufficienza - di trascrivere i capitoli e di indicare le specifiche circostanze sulle quali era stata richiesta la consulenza tecnica, non consentendo a questa Corte di valutare la decisività dell'incombente istruttorio disatteso.

5. Il ricorso merita, invece, accoglimento in ordine ai motivi 15[^], 5[^] (sub A), 6[^] e 7[^], che vanno esaminati congiuntamente, in quanto investono il tema della segnaletica stradale, sotto i distinti profili dell'individuazione degli obblighi gravanti sugli enti proprietari delle strade e dell'adeguatezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per escludere la responsabilità degli enti gestori del tratto stradale in cui si verificò il sinistro.

5.1. Il 7[^] motivo ("violazione e falsa applicazione dell'artt. 2051 c.c., in tema di responsabilità per custodia") censura la Corte territoriale per avere sussunto la fattispecie "nell'ambito di una responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo configurabile, nella specie, quella di cui all'art. 2051 c.c."

5.2. Sul punto, la sentenza impugnata spiega che "per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia... va esaminata oltre che in relazione all'estensione delle strade anche alle loro caratteristiche, alla loro posizione e alle dotazioni che l'ente preposto di volta in volta appresta condizionando le aspettative degli utenti che sono ben diverse a seconda dell'importanza della strada (è indubbio che chi percorre una strada statale può ragionevolmente presumere di trovarsi di fronte a una segnaletica perfettamente rapportata allo stato dei luoghi a differenza dell'utente di una strada secondaria: la diligenza che è richiesta al danneggiato nell'uso del bene demaniale... sarà diversa a seconda che si tratti, a titolo puramente esemplificativo, di una strada campestre o del corso principale della città, pur facendo capo entrambe al demanio stradale dello stesso comune, proprio perchè il danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo custodia, che quindi ritiene esigibile, in relazione ai due tipi di strada del medesimo demanio"); aggiunge la Corte territoriale che "nel caso in esame trattasi di strada ubicata in territorio extraurbano del Comune di Montegranaro

per le cui caratteristiche...non appare possibile esercitare su di essa la custodia intesa quale potere di fatto sulla stessa da parte dell'ente gestore nel senso suindicato... così come non vi è dubbio che la strada provinciale avente, nell'occorrenza, diritto di precedenza, oltre ad essere destinata ad un uso generale e diretto da parte di una molteplicità di utenti abbia un'estensione tale da non consentire all'ente proprietario di esercitare sulla stessa l'efficace controllo summenzionato".

5.3. Tali affermazioni vanno censurate, in quanto denotano una non corretta lettura della giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità dei proprietari (o gestori) delle strade e mostrano di non tener conto della natura dell'omissione (di custodia) specificamente dedotta dal G..

Pacifica - in tema di demanio stradale - la riconducibilità della responsabilità dell'ente proprietario o gestore al paradigma dell'art. 2051 c.c. (cfr., con specifico riferimento alla mancanza di adeguata segnaletica, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 12425/2008 e Cass. n. 19129/2011), questa Corte ha tuttavia precisato (cfr., per tutte, Cass. n. 15383/2006) che l'applicazione di tale regime presuppone un effettivo potere di gestione sul bene, anche in termini di possibilità di controllo e di tempestivo intervento volto a ovviare alle situazioni di pericolo: è questa la ragione per cui - in relazione a situazioni pericolose imprevedibili o non immediatamente eliminabili (si pensi, ad es., alla perdita d'olio da un motore o all'ingombro della carreggiata causato dalla caduta di oggetti da un veicolo in transito) - si è evocata la distinzione fra strade ubicate nel perimetro urbano e strade extraurbane o si è valorizzato il dato dell'estensione del demanio o della destinazione dello stesso ad una generalità indeterminata di utenti al fine di ricondurre nell'ambito del caso fortuito tutte quelle situazioni che, sfuggendo alla possibilità di controllo continuo e di immediato intervento dell'ente proprietario, non potrebbero dirsi comprese nella sua sfera di effettiva custodia.

Ciò premesso, deve tuttavia ritenersi che tale distinzione non abbia ragione di essere invocata in relazione all'adeguatezza della segnaletica stradale, giacché rispetto ad essa non possono darsi quelle evenienze (di imprevedibilità o impossibilità di immediato intervento) che in alcuni casi consentono di escludere - in concreto - un effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio stradale.

E' evidente, infatti, che l'attività diretta all'ordinaria "apposizione e manutenzione della segnaletica stradale" (disciplinata dall'art. 37 C.d.S. e segg.) non è soggetta a imprevisti di sorta e può (e ù dunque - deve) essere realizzata secondo criteri di completezza e adeguatezza per ogni tipo di strada (a prescindere dal fatto che la stessa sia statale o provinciale o comunale, urbana o extraurbana) e con necessità di tener conto, in ogni caso, delle concrete caratteristiche del tratto stradale e delle effettive necessità di segnalazione.

Non può dunque affermarsi che, quanto alla collocazione della segnaletica, l'ente gestore si trovi in posizione differente per le strade comprese nel perimetro urbano e per quelle extraurbane, nè può riconoscersi un qualche rilievo all'estensione del bene o al numero degli utenti; deve allora affermarsi il seguente principio di diritto: "in relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l'esistenza di un rapporto causale fra l'inidoneità della segnaletica e un sinistro

stradale, non può predicarsi l'esclusione dell'applicazione del paradigma dell'art. 2051 c.c., per il solo fatto che la strada sia extraurbana".

5.4. Ciò premesso in punto di diritto e considerato che la soluzione della controversia dipende - in ultima analisi - dalla valutazione dell'adeguatezza o meno della segnaletica presente in prossimità dell'incrocio in cui si verificò il sinistro, deve ritenersi che la motivazione della sentenza sia viziata - per insufficienza - in relazione all'affermazione dell'idoneità della segnaletica.

Infatti, pur fondando il proprio apprezzamento sulle risultanze del rapporto della Polizia Stradale (che descrive il luogo dell'incidente ed evidenzia almeno tre circostanze significative, ossia il fatto che l'unica segnaletica verticale era costituita da un cartello di stop, che la segnaletica orizzontale era "in alcuni punti nemmeno visibile" e che dopo l'incidente venne apposto un ulteriore segnale di stop), la Corte territoriale mostra di aver considerato esclusivamente le buone condizioni atmosferiche e di visibilità e il fatto che "lungo la strada percorsa dal G. era presente una segnaletica verticale di stop... che come leggesi nel rapporto della Polizia stradale... era avvistabile da una notevole distanza rispetto al punto in cui i due veicoli venivano a conflitto"), trascurando di prendere in considerazione gli altri elementi (quanto meno per escluderne la rilevanza nell'ambito di una valutazione complessiva delle risultanze del medesimo rapporto) che pure non apparivano - prima facie - privi di significato.

Sebbene il giudice non sia tenuto a confutare analiticamente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento (implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata), ritiene il Collegio che, nel momento in cui ha scelto di riconoscere prevalente rilevanza alle risultanze del rapporto della Polstrada, la Corte non avrebbe potuto non dar conto di avere effettivamente vagliato tutti gli elementi risultanti da detto rapporto, spiegando perchè - nelle condizioni date ed anche a fronte del fatto che, dopo il sinistro, venne apposto un secondo segnale di stop - l'unico segnale all'epoca esistente sia stato ritenuto idoneo - da solo e in difetto di adeguata segnaletica orizzontale - ad assolvere all'obbligo di segnalare adeguatamente la presenza dell'incrocio (tanto più che il giudizio di "avvistabilità" dell'unico segnale presente, espresso dall'autore del rapporto, non è assistito dalla fede privilegiata).

6. Accolti, pertanto, i motivi 4[^], 5[^] (sub A), 6[^] e 7[^] e cassata la sentenza in relazione ad essi (con assorbimento dei motivi 9[^] e 10[^], attinenti al regolamento delle spese processuali), deve disporsi un nuovo giudizio che rivaluti i fatti alla luce dei principi di diritto sopra illustrati e delle ragioni che hanno determinato l'insufficienza della motivazione della sentenza cassata.

7. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

p.q.m.

la Corte, dichiarati inammissibili gli altri motivi, accoglie il 4[^], il 5[^] sub a), il 6[^] e il 7[^] motivo, dichiarando assorbiti il 9[^] e il 10[^]; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014